

STUDIO FRISACCO


Dottori Commercialisti - Revisori Legali

WEALTH ADVISORY & PLANNING

***PRIVATE BANKING, SOCIETÀ FIDUCIARIA, POLIZZE VITA, TRUST, PASSAGGIO
GENERAZIONALE, HOLDING DI FAMIGLIA***

SERVIZI TIPICI OFFERTI DALLE BANCHE *PRIVATE*

IL PRIVATE BANKING



IL PRIVATE BANKING

SERVIZI D'INVESTIMENTO



Le banche e gli intermediari finanziari che si occupano di PRIVATE BANKING offrono generalmente una vasta gamma di servizi:

**Mandati di
Gestione
Patrimoniale**

**Consulenza su
portafoglio
amministrato**

**Fondi Comuni
d'Investimento**

**Prodotti
Assicurativi**

SERVIZI COMPLEMENTARI



Ulteriori servizi per soddisfare le esigenze più sofisticate del cliente e della sua azienda

**Wealth
Planning**

**Corporate
Advisory**

Finanziamenti

**Banca estera
in Italia**

Tutela e trasmissione
del patrimonio
Passaggio
generazionale
Riservatezza

Servizi di Investment
Banking (es., finanza
straordinaria, fusioni
e acquisizioni) per le
imprese

Finanziamento con
collateral in beni
mobili o con ipoteca
(immobiliare)

Da verificare

RISCHI DEL PATRIMONIO PRIVATE



POSSIBILI RISPOSTE E SOLUZIONI

BISOGNI	DESCRIZIONE	SOLUZIONI
TUTELA E TRASMISSIONE PATRIMONIO		Conservazione, protezione e trasmissione del patrimonio tra le generazioni per garantire i fabbisogni futuri
POLIZZA VITA FONDO PATRIMONIALE TRUST		
PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA		Supporto al cliente nel passaggio generazionale per garantire crescita e profittabilità dell'impresa di famiglia (es. eredi coinvolti/non coinvolti nella gestione, situazioni di possibile stallo)
DONAZIONE PATTO DI FAMIGLIA HOLDING DI FAMIGLIA NUDA PROPRIETÀ/USUFRUTTO		
RISERVATEZZA		Desiderio di preservare la confidenzialità su consistenza e destinazione del proprio patrimonio
MANDATO FIDUCIARIO CON O SENZA INTESTAZIONE		

WHAT IS WAP?

IN COSA CONSISTE L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI WAP ?

- La consulenza specializzata WAP mira a soddisfare esigenze che possono coinvolgere molteplici profili di interesse del Cliente, tra i quali:
 - RISERVATEZZA
 - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
 - CORRETTA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
 - PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA
- Lo specialista WAP può svolgere un ruolo essenziale nell'individuazione delle migliori soluzioni, attraverso:

Attività di (in)formazione indirizzata ai Colleghi Professionisti e ai loro Clienti

Supporto ai Colleghi in sede di incontri con i loro Clienti

Partecipazione ad eventi, convegni e seminari insieme ai Clienti e ai Professionisti

Supporto nell'esecuzione di specifiche operazioni, anche agendo da *trait d'union* tra sé, il Collega (Professionista di fiducia del Cliente) e la/e Banca/e (o Società Fiduciaria o Family Office)

STEP QUALIFICANTI DI UNA STRATEGIA WAP: ANALISI RELATIVA ALL'ALLOCAZIONE STRATEGICA DEGLI ASSET

- ❖ *In primis* va effettuata una ricognizione completa dell'attuale assetto del Patrimonio del Cliente finalizzata ad eseguire una valutazione del bilanciamento e delle modalità di detenzione più adeguate ai fini di una più efficiente organizzazione e amministrazione del Patrimonio.
- ❖ Devono in particolare essere considerate le seguenti componenti del Patrimonio:
 - **Attività finanziarie liquide**
 - **Attività finanziarie illiquide**
 - **Immobili**
 - **Partecipazioni societarie** in genere
 - **Partecipazioni in imprese di famiglia**
 - **Altri beni di valore** (ad es., opere d'arte)
- ❖ Va operata una valutazione della **distribuzione geografica del Patrimonio** (Italia/Estero).
- ❖ Deve essere analizzata la composizione del **patrimonio immobiliare**, anche al fine di poter determinare i livelli di redditività attuale e prospettica dello stesso.
- ❖ Deve inoltre essere esaminata la situazione/allocazione delle **partecipazioni societarie** e/o delle imprese di famiglia per individuare le migliori soluzioni in termini di pacchetti partecipativi ed **assetti societari**.

STEP QUALIFICANTI DI UNA STRATEGIA WAP: ANALISI RELATIVA ALLA WEALTH GOVERNANCE FAMILIARE (1)

- ❖ **Definizione del perimetro della Famiglia e del patrimonio della Famiglia**
- ❖ Analisi della composizione della famiglia, dei rapporti di parentela, delle modalità di detenzione del patrimonio
- ❖ Individuazione delle modalità di gestione e di formazione del processo decisionale nell'ambito del gruppo familiare
- ❖ Definizione di una modalità di mantenimento di una linea unitaria di organizzazione e amministrazione del patrimonio familiare in presenza di patrimoni separati fra i vari membri della famiglia
- ❖ **Trasferimento degli asset familiari** mantenendo forme diverse di controllo irrevocabile sugli asset stessi (poteri gestori/poteri dispositivi)
- ❖ Semplificazione della gestione contabile dei beni bancabili detenuti tramite una società (persona giuridica)

STEP QUALIFICANTI DI UNA STRATEGIA WAP: ANALISI RELATIVA ALLA WEALTH GOVERNANCE FAMILIARE (2)

- ❖ **Ristrutturazione del patrimonio societario partecipativo mediante l'analisi di operazioni societarie di natura straordinaria finalizzate ai seguenti obiettivi:**
 - suddivisione o raggruppamento delle singole partecipazioni familiari
 - costituzione di società holding e/o trust di famiglia
 - separazione delle componenti immobiliari ed industriali del patrimonio familiare (es. scissione societaria, conferimento di rami di azienda, apporti a veicoli appositamente costituiti)
 - altre operazioni
- ❖ **Ottimizzazione dell'allocazione della liquidità fra società e persone fisiche**
- ❖ **Eventuale sviluppo di soluzioni specifiche di impiego finanziario con finalità no-profit:**
 - costituzione di fondazioni, associazioni, trust
 - analisi di investimenti dedicati (Onlus)
- ❖ **Ottimizzazione del trasferimento generazionale dei beni**

STEP QUALIFICANTI DI UNA STRATEGIA WAP: ANALISI FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA

- ❖ **Strutturazione delle modalità di protezione del patrimonio familiare in termini di:**
 - riservatezza
 - difesa dall'aggressione dei creditori
 - protezione dai rischi professionali (amministratori, sindaci, professionisti, etc.)
 - protezione di soggetti deboli
- ❖ **Valutazione dell'opportunità di utilizzo di strumenti di protezione del patrimonio e della persona quali:**
 - Intestazione fiduciaria
 - Polizza vita
 - Polizza danni
 - Trust
 - Fondo patrimoniale
 - Patti di famiglia
- ❖ **Organizzazione dell'amministrazione dei beni dei figli minori**

LA CONSULENZA **WAP** SI ESPLICA QUINDI IN DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO:

PIANIFICAZIONE
FISCALE NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE

Fornisce supporto nell'ambito di tematiche che pertengono ed interessano tanto la fiscalità delle persone fisiche quanto quella delle persone giuridiche (società e simili)

PIANIFICAZIONE
ASSICURATIVA

È finalizzata a costituire un **capitale di lungo periodo** ed a garantire il **futuro finanziario** del cliente rispetto ai potenziali **rischi** cui il cliente stesso e la sua famiglia sono esposti

PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA

Mira a supportare il cliente nella strutturazione delle decisioni attinenti la **trasmissione del patrimonio** secondo i suoi desideri e nel rispetto della normativa vigente

EVENTI LEGATI
ALL'AMBITO
PROFESSIONALE
E/O PERSONALE

Tutela del patrimonio e pianificazione di operazioni aziendali, nell'ambito delle quali lo **specialista WAP** può fornire informazioni e suggerimenti utili all'adozione di soluzioni in linea con le aspettative del cliente, in relazione al suo patrimonio e al suo reddito



WAP: PRINCIPALI STRUMENTI DI INTERVENTO


BISOGNI	STRUMENTI / PRODOTTI				
TUTELA E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE	Polizza Vita	Trust	Affidamento fiduciario	Fondo Patrimoniale	Nuda Proprietà e Usufrutto
PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA	Operazioni straordinarie	Patto di Famiglia	Holding di Famiglia	Donazioni	Nuda Proprietà e Usufrutto
RISERVATEZZA	Mandato Fiduciario				
SUPPORTO CORPORATE ADVISORY	Escrow Agreement	Patti Parasociali			

WAP: PRINCIPALI STRUMENTI DI INTERVENTO

Elenco (non esaustivo) degli strumenti/istituti giuridici che possono essere utilizzati per pianificare un adeguato passaggio generazionale e tutelare al meglio il patrimonio familiare

STRUMENTO	Riservatezza	Passaggio Generazionale	Tutela del patrimonio	Efficienza fiscale	Operazioni societarie
MANDATO FIDUCIARIO	✓	✓			✓
POLIZZA VITA	✓	✓	✓	✓	
TESTAMENTO E/O DONAZIONE		✓			
TRUST	✓	✓	✓	✓	✓
HOLDING DI FAMIGLIA		✓			✓
PATTO DI FAMIGLIA		✓			✓

WAP: PRINCIPALI STRUMENTI DI INTERVENTO



LA SOCIETÀ FIDUCIARIA

MANDATO FIDUCIARIO

- Il **mandato fiduciario** è un contratto con il quale il fiduciante conferisce alla società fiduciaria un incarico per l'amministrazione di specifici beni e valori di sua esclusiva proprietà
- La fiduciaria non ha potere discrezionale nell'amministrazione ma agisce esclusivamente sulla base delle istruzioni ricevute
- Il mandato può essere classico (la fiduciaria è intestataria dei beni conferiti dal fiduciante) oppure senza intestazione

INTESTAZIONE DI POLIZZE VITA

- Le **polizze di assicurazione** sono un efficace strumento di tutela e trasmissione del patrimonio familiare e di pianificazione successoria
- La fiduciaria può essere chiamata ad intervenire in qualità di intestataria per garantire maggiore riservatezza

TRUST

- Nel trust di tipo fiduciario il disponente attribuisce i beni ad un altro soggetto affinché li amministri, custodisca o disponga a vantaggio di uno o più beneficiari
- Il trust è un istituto giuridico che può essere utilizzato per la trasmissione o protezione del patrimonio

ESCROW ACCOUNT

- L'**escrow agreement** ha l'obiettivo di garantire il buon esito di una operazione, ad esempio la compravendita di una azienda, un marchio, un immobile
- All'**escrow agent** è di norma conferito l'incarico di consegnare i beni vincolati agli aventi diritto all'avverarsi delle condizioni definite

NORMATIVA

- Le società fiduciarie sono società la cui attività consiste **nell'amministrazione, per conto di terzi, di beni o titoli**; regolate con Legge 1966/1939 sono soggette a vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
- Il mandato fiduciario è il contratto con il quale il fiduciante conferisce alla Fiduciaria l'incarico di amministrare specifici beni e valori di sua proprietà

OGGETTO

La società fiduciaria può:

- Assumere l'amministrazione** dei beni e di patrimoni **per conto di soggetti terzi** con o senza intestazione fiduciaria
- Rappresentare** gli azionisti o gli obbligazionisti in assemblea
- Agire in qualità di **Escrow Agent**

TIPOLOGIA

I rapporti di amministrazione e gestione che interessano le Fiduciarie possono essere così suddivisi:

- Amministrazione statica**: il rapporto fiduciario è basato sull'assenza di qualsiasi potere autonomo di disposizione sui beni del fiduciante e di offerta di investimento
- Amministrazione dinamica**: il rapporto fiduciario è strumentale alla tempestiva esecuzione delle operazioni disposte nell'interesse del fiduciante ed aventi ad oggetto il risparmio ed il suo impiego

MANDATO FIDUCIARIO PER TUTELARE LA RISERVATEZZA E L'ANONIMATO

- 1 L'intestazione fiduciaria di beni non configura un trasferimento di proprietà: si tratta di una **mera intestazione formale dei beni in amministrazione**, la cui proprietà legale e sostanziale rimane in capo al soggetto fiduciante
- 2 La Fiduciaria **non ha alcun potere discrezionale nell'amministrazione dei beni**: può compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti dall'oggetto dell'incarico, esercitando solo i poteri conferiti dal Fiduciante con specifiche istruzioni scritte
- 3 Il Fiduciante deve **preventivamente mettere a disposizione** della Fiduciaria tutti i **mezzi necessari** per l'esecuzione dell'incarico ovvero prestare idonee garanzie
- 4 L'intestazione fiduciaria garantisce la **separazione dei patrimoni**: non si verifica alcuna confusione tra il patrimonio della Fiduciaria e i beni dei Fiducianti
- 5 L'intestazione fiduciaria è **fiscalmente trasparente**: l'impatto fiscale si genera in capo al fiduciante, soggetto ad imposizione fiscale sulla base del suo specifico status tributario; in alcuni casi, previsti dalla legge, la Fiduciaria può agire quale **sostituto d'imposta** sui redditi incassati per conto del fiduciante
- 6 La Fiduciaria, in quanto intermediario di secondo livello ai sensi della disciplina anti-riciclaggio, è tenuta a comunicare alla banca depositaria le generalità del titolare effettivo
- 7 Il mandato fiduciario è **revocabile** in qualsiasi momento

SERVIZI FIDUCIARI: ESEMPI DI SERVIZI UTILIZZATI IN AMBITO PROFESSIONALE E SOCIETARIO

CORPORATE ACTIONS

Assumere l'amministrazione di partecipazioni sociali attraverso l'intestazione fiduciaria

- Sottoscrizione di partecipazioni e titoli di debito in società non quotate
- Intervenire nella costituzione di società di capitali
- Finanziamento soci
- Sottoscrizione di aumento di capitale
- Rappresentanza nelle assemblee dei soci/obbligazionisti
- Partecipazioni a patti parasociali

Agire quale *Escrow Agent* in un contratto di Escrow

- Il contratto di escrow è un contratto tra due o più soggetti in base al quale le parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (Escrow Agent) il mandato per regolare la compravendita di beni mobili ed immobili, ma anche di partecipazioni societarie o rami d'azienda
- A seguito della stipula del contratto di Escrow, le parti depositano presso il terzo il bene o il documento oggetto della transazione ed il suo controvalore in denaro
- Il bene o la somma depositata viene amministrata per conto del depositante fino al momento in cui, al verificarsi di una determinata condizione, sarà consegnata al compratore

ESEMPI DI SERVIZI FIDUCIARI OFFERTI IN AMBITO PERSONALE O FAMILIARE

CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

- Servizi di investimento prestati da terzi intermediari (servizi amministrati o gestione patrimoniale), servizi bancari, prodotti finanziari assicurativi (sottoscrizione di polizze vita) possono diventare oggetto di intestazione fiduciaria per garantire, nel rispetto delle leggi, massima riservatezza nei confronti di terzi
- Intestazione di rapporti presso intermediari esteri, nel qual caso la Fiduciaria interviene quale sostituto d'imposta

FAMILY GOVERNANCE E PASSAGGIO GENERAZIONALE

- Mandati di intestazione fiduciaria per eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie
- Mandati di intestazione fiduciaria per effettuare donazioni per conti di fiduciari anche agendo in nome proprio
- Pianificazione successoria al fine di pianificare la trasmissione dei beni ai propri eredi
- Amministrazione di partecipazioni sociali attraverso l'intestazione fiduciaria garantendo in tal modo massima riservatezza senza che ciò comporti la titolarità del controllo delle proprie partecipazioni

ATTIVITÀ FIDUCIARIA: UN ESEMPIO DI *ESCROW AGREEMENT* (1/2)


OBIETTIVI

- ❑ Garantire il buon esito dell'operazione principale
- ❑ Mediante l'Escrow Agreement, le somme o i beni vengono depositati in garanzia presso un soggetto terzo indipendente. All'avverarsi di una determinata condizione contrattualmente stabilita, le somme o i beni vengono consegnati all'avente diritto:
 - **Funzione di garanzia:** l'Escrow ha generalmente l'obiettivo di garantire le parti rispetto al buon esito del rapporto principale
 - **Natura accessoria:** l'Escrow presuppone l'esistenza di un rapporto sottostante principale

LA SOCIETÀ FIDUCIARIA GARANTISCE

- ❑ Il buon fine di operazioni di compravendita di quote o azioni
- ❑ Il pagamento di indennizzi relativi a contratti di acquisizione societaria in conseguenza di sopravvenienze passive
- ❑ La tutela degli interessi delle parti in contratti di compravendita che prevedono pagamenti e trasferimenti delle partecipazioni dilazionati nel tempo
- ❑ La garanzia della way-out di un fondo di private equity (put/call option, consentire la quotazione, drag along ...) in contratti di investimento tra il fondo stesso e i soci di maggioranza della società target

L'utilizzo dell'*Escrow Agreement* è particolarmente frequente nell'ambito di operazioni societarie di compravendita dove il prezzo, in tutto o in parte, viene vincolato dalle parti a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del buon esito della transazione



PUNTI DI ATTENZIONE

- La Fiduciaria è un **soggetto vigilato**, tenuto al rispetto ed agli **obblighi di segnalazione** previsti dalla normativa vigente
- L'intestazione fiduciaria garantisce la **riservatezza nei confronti dei terzi** circa la titolarità dei beni amministrati. Tradizionalmente la fiduciaria protegge la privacy del cliente nella detenzione di patrimoni mobiliari o di quote di partecipazione in società di capitali

A COSA NON SERVE LA FIDUCIARIA:

- Operazioni di pianificazione successoria che possano ledere la legittima
- Agevolare i reati di evasione fiscale
- Occultare parte del patrimonio in occasione di separazione tra coniugi
- Sottrarre il patrimonio degli imprenditori a procedure concorsuali e fallimentari
- Violare patti di non concorrenza
- Aggirare disposizioni normative o vincoli contrattuali

POLIZZE VITA

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

<p>L'OFFERTA ASSICURATIVA PER LA CLIENTELA PRIVATE</p>	<p>Il mercato delle polizze vita è quasi totalmente incentrato su prodotti di investimento a premio unico, mentre le polizze a premio periodico rappresentano meno dell'1% del <i>business</i> complessivo.</p> <p>La tipologia di prodotto più diffusa è rappresentata dalle polizze <i>"unit-linked"</i> che comprendono anche la gamma dei prodotti con fondi dedicati (mentre rimane marginale il contributo delle <i>"index-linked"</i>)</p>
<p>FUNZIONE POLIZZA</p>	<p>Va identificata nella soddisfazione di un bisogno di natura previdenziale</p>
<p>TIPOLOGIA DEI PRODOTTI FINANZIARI</p>	<p>Le categorie in cui è possibile suddividere i prodotti assicurativi vita variano in dipendenza della tipologia di rischio demografico oggetto della copertura assicurativa.</p> <p>Si distinguono tre tipologie di base:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Polizze caso vita che prevedono l'erogazione di una prestazione se l'assicurato giunge in vita alla scadenza contrattuale;✓ Polizze caso morte che prevedono il pagamento del capitale assicurato agli eredi in caso di decesso dell'assicurato in costanza di contratto;✓ Polizze miste che uniscono in un unico contratto entrambe le coperture. <p>Ciascuno di questi eventi(vita, morte) identifica anche il rischio assicurato.</p>

Da un punto di vista tecnico la suddivisione utilizzata è quella «per ramo»

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

SUDDIVISIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE VITA PER RAMO

RAMO I: assicurazioni sulla durata della vita è il Ramo che annovera le più classiche tipologie di polizze raggruppando sia le assicurazioni caso vita, morte o miste. Caratteristica principale di tale tipologia di contratto è che solitamente sono legate ad un Gestione Separata

RAMO II: assicurazioni di natalità e nuzialità (non presenti sul mercato italiano) in cui oggetto della copertura assicurativa sono il contrarre matrimonio o la nascita di figli

RAMO III: assicurazioni di cui al punto I le cui prestazioni sono direttamente collegate a fondi di investimento, indici o altri valori di riferimento, rientrano in questo Ramo

- ❑ **Unit-linked:** collegate al valore delle quote di OICR o di fondi interni (collettivi o dedicati).

Le performance dipendono dall'andamento dei mercati finanziari e il rischio è interamente in capo all'assicurato

- ❑ **Index-linked:** investimento in titoli strutturati; combinano una componente obbligazionaria ed una componente derivata. La compagnia di assicurazione è tenuta ad assumersi il rischio di insolvenza dell'emittente del titolo strutturato

RAMO V: operazioni di capitalizzazione; sono strumenti puramente finanziari nei quali è assente qualsiasi connessione con i fatti riconducibili al rischio demografico; tipicamente destinate agli investitori imprese

RAMO VI: operazioni di gestione di fondi collettivi; appartengono a questo ramo i fondi negoziali chiusi o aperti che rappresentano lo strumento collettivo di previdenza integrativa privata

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

CARATTERISTICHE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE VITA

- ❑ **L'assicurazione sulla vita** è un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione, la quale si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell'**evento assicurato** (morte o sopravvivenza).
- ❑ Il **contraente** è la persona che perfeziona il contratto con l'assicuratore, definisce il contenuto della polizza (durata, gestione dell'attivo, clausola beneficiaria), paga il/i premio/i, agisce sul contratto.
- ❑ L'**assicurato** è la persona fisica con riferimento alla quale viene predeterminato il rischio/evento.
- ❑ I **beneficiari in caso di vita** sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto (questa categoria di beneficiari è presente solo in caso di un contratto "a durata determinata").
- ❑ I **beneficiari in caso di morte** sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

CARATTERISTICHE DELLE POLIZZE VITA UNIT-LINKED

- ❑ Nel contratto di assicurazione sulla vita di tipo *unit-linked*, a fronte del pagamento, da parte del contraente, di un premio iniziale e di eventuali premi aggiuntivi, la Compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere alternativamente:
 - ✓ ai soggetti beneficiari indicati dal contraente, l'indennità assicurativa in caso di decesso dell'assicurato;
 - ✓ il valore di riscatto della polizza, a richiesta del contraente (in vita).
- ❑ Il premio iniziale e gli eventuali conferimenti incrementali successivi sono investiti e rappresentati da quote di un fondo dedicato collegato alla polizza, fondo la cui gestione è affidata ad una SGR che svolge in maniera professionale tale attività.
- ❑ Il contraente può designare uno o più beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.
- ❑ La designazione dei beneficiari può essere revocata o modificata dal contraente in vita (in qualsiasi momento).

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

STUDIO FRISACCO
Dottori Commercialisti - Revisori Legali

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

IL CONTRATTO ASSICURATIVO	L'articolo 1882 c.c. stabilisce che il contratto di assicurazione è: <i>il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga ... a pagare un capitale a una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana</i>
TUTELA PATRIMONIALE	L'articolo 1923 c.c. stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. L'impignorabilità e l'insequestrabilità, tuttavia non rappresentano una garanzia assoluta, per il destinatario di tali somme, contro le pretese di terzi, infatti: <i>i creditori (con azione revocatoria) e gli eredi (con l'esercizio del diritto di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni) possono aggredire i premi corrisposti in loro pregiudizio fino alla concorrenza della somma dovuta dall'assicuratore.</i> L'articolo 46 delle legge fallimentare stabilisce che non può essere attratto al fallimento tutto ciò che non è pignorabile e sequestrabile ai sensi del codice civile
TUTELA DEL CONTRAENTE	L'articolo 1925 c.c. stabilisce che le polizze di assicurazione sulla vita devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che il contraente sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale è il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione

NB: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

**CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA
E TASSAZIONE
DIFFERITA**

In vigenza del contratto assicurativo, i proventi finanziari generati dalla gestione del fondo sottostante non sono soggetti a tassazione, poiché il momento impositivo è differito fino al riscatto/liquidazione della POLIZZA. Il differimento della tassazione determina un vantaggio finanziario.

**IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

I proventi corrisposti a fronte del riscatto totale o parziale da parte del contraente, così come le somme corrisposte ai «beneficiari in caso vita» si qualificano come redditi di capitale e come tali sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.

L'aliquota scende al 12,5% per i proventi maturati fino al 31/12/2011 nonché per i proventi imputabili ai Titoli di Stato italiani o esteri - se with list o sovranazionali - ed al 20% per i proventi capitalizzati dal 01/01/2012 al 30/06/2014.

**LIQUIDAZIONE
IN CASO DI
DECESSO**

Imposta di successione: in caso di decesso dell'assicurato le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni ... stipulate dal defunto non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12 D.L. 346/1990): **ESENZIONE da IMPOSTA di SUCCESSIONE**

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

PROTEZIONE PATRIMONIO: FLESSIBILITÀ E RISERVATEZZA DELLA POLIZZA

❑ Flessibilità della POLIZZA

- può essere riscattata dal contraente in qualunque momento
- anche i beneficiari possono essere modificati in qualunque momento dal contraente

NB: sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei legittimari eventualmente lesi nel loro diritto alla quota di legittima

- ampia flessibilità nella gestione del sottostante e negli strumenti utilizzabili nonché nella scelta del numero dei contraenti (anche due) e dei beneficiari.

❑ Riservatezza

- Ulteriore protezione nel caso in cui si utilizzi una società fiduciaria come contraente

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

PROTEZIONE PATRIMONIO: IMPIGNORABILITÀ/INSEQUESTRABILITÀ DELLA POLIZZA

- ❑ I capitali investiti nella **POLIZZA VITA** non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare (se i conferimenti sono eseguiti da oltre un anno rispetto all'apertura di un eventuale fallimento).
- ❑ Dalla lettura congiunta dei commi dell'art. 1923 del Codice Civile si evince che:
 - l'impignorabilità e l'insequestrabilità si consolidano dal primo minuto della polizza per quanto riguarda i **frutti del capitale** conferito in polizza;
 - **per quanto riguarda il capitale valgono, invece, i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle norme.**
- ❑ La polizza può costituire garanzia per operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del contraente) se collocata tramite un broker.

IL TRUST

COS'È UN TRUST?

- ❑ Il **trust** è un rapporto in virtù del quale un soggetto (**disponente** o **settlor**) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (**trustee**) affinché quest'ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo (talora ed opportunamente sotto la supervisione di un **guardiano**).
- ❑ **Funzione dell'istituto:** attraverso il **trust** sono perseguibili svariate finalità che spaziano dalla tutela di patrimoni, al passaggio generazionale di beni e aziende familiari, fino ad arrivare all'assistenza di soggetti deboli.
- ❑ **Chi può istituire il trust:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.
- ❑ **Oggetto del trust:** tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto (ad es. titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, oggetti preziosi ed opere d'arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all'estero, immobili).

ISTITUZIONE DEL TRUST

- ❑ In base al diritto italiano, le modalità di istituzione di un **trust** possono essere due:
 - **per atto tra vivi**
 - **tramite testamento**
- ❑ La prassi dei **trust interni** normalmente prevede un atto istitutivo di trust meramente programmatico, a cui si affiancano negozi dispositivi *ad hoc* tramite i quali si effettua il conferimento dei beni al trust.
- ❑ Il conferimento di beni al trust viene considerato un **atto di liberalità**.
- ❑ Essendo un atto a titolo gratuito esso è soggetto alla possibile dichiarazione di inefficacia (art. 64 L.F.) o revocatoria fallimentare od ordinaria.

IMPIEGO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI CONFERITI IN TRUST

- ❑ Il **disponente** - istituendo il **trust** e conferendo in esso i propri beni - perde la proprietà degli stessi a favore del **trustee** che ne diventa a tutti gli effetti proprietario.
- ❑ Il **trustee** è, comunque, un **proprietario fiduciario** e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito e disporne esclusivamente secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust.
- ❑ È possibile prevedere all'interno dell'atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il c.d. **guardiano**, affidando allo stesso la funzione di supervisore dell'operato del **trustee**.
- ❑ I beni costituenti il fondo in trust - a meno che l'atto istitutivo di trust ponga divieti in tal senso - possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall'atto medesimo.

VANTAGGI DEL TRUST (1/2)

I principali **vantaggi** derivanti dall'istituzione di un **trust** sono:

- ❑ **segregazione patrimoniale:** il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto e di diritto è che qualunque vicenda personale e/o patrimoniale possa colpire questi soggetti, essa non potrà mai travolgere i beni segregati in trust
- ❑ **unitarietà e continuità di gestione di un patrimonio:** il trustee, essendo l'unico proprietario dei beni conferiti in trust, può assicurare una gestione unitaria e continuativa nel tempo degli stessi, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell'atto istitutivo di trust

VANTAGGI DEL TRUST (2/2)

- ❑ **ultrattività:** attraverso il trust, il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione viene ad essere svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all'attuazione degli scopi programmati nell'atto di trust che, in assenza di esso, potrebbero invece essere frustrati dal sopraggiungere della morte del disponente (non essendo altrimenti raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali)
- ❑ **garanzia di riservatezza:** poiché il trust determina una nuova situazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere ad esso anche qualora si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

L'ITALIA NON HA UNA PROPRIA LEGGE SUL TRUST
PERTANTO ANCHE I TRUST C.D. "INTERNI" SONO DISCIPLINATI DA UNA LEGGE ESTERA.

TRUST: diverse tipologie per ogni tipo di esigenza

Istituto sorto nella giurisdizione di *Common Law* di derivazione anglosassone è diretto alla gestione di patrimoni familiari ai fini dell'integrità e continuità tra le generazioni

L'estrema flessibilità del trust lo rende idoneo ad essere utilizzato per soddisfare molteplici esigenze: **non esiste il trust bensì diversi tipi di trust**. A titolo esemplificativo:

- nel **trust di tipo fiduciario** il disponente attribuisce i beni ad un altro soggetto affinché li amministri, custodisca o ne disponga a vantaggio di uno o più beneficiari ovvero di uno specifico scopo (**trust di scopo**);
- nel **trust di garanzia** il disponente trasferisce i beni o somme di denaro a garanzia del credito vantato dai creditori;
- nel **blind trust** il disponente conferisce il proprio patrimonio ad un consiglio direttivo che lo amministra per suo conto, scegliendo liberamente le forme di investimento più opportune senza obbligo di rendicontazione fino alla scadenza del termine prestabilito o al verificarsi di una determinata condizione


TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

STUDIO FRISACCO
Dottori Commercialisti - Revisori Legali

LA PROPRIETÀ DEI BENI IN TRUST È PIENA NEL DIRITTO MA LIMITATA NELL'ESERCIZIO

Il conferimento dei beni in **trust** implica che gli stessi diventino di proprietà del *trustee* ancorché il diritto di godimento e di disposizione dei beni sia compreso:

- ❖ la titolarità del diritto di proprietà in capo al *trustee* è piena
- ❖ ma l'esercizio di tale diritto è limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo



AFFINCHÉ SI CONCRETIZZI L'EFFETTO DI **SEGREGAZIONE**, GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL **TRUST** SONO:

- ❑ **AUTONOMIA DEL TRUSTEE**
- ❑ **IRREVOCABILITÀ DEL TRUST**
(I.E. IMPOSSIBILITÀ PER IL **DISPONENTE** DI TORNARE IN **POSSESSO DEI BENI**)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL TRUST

- ❑ Il *settlor* trasferisce i beni al *trustee*, che li amministra nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato
- ❑ I beni conferiti in trust:
 - ❑ *escono* dalla sfera patrimoniale e giuridica del settlor (*spossessamento*)
 - ❑ costituiscono una *massa distinta* non entrando a far parte del patrimonio personale del trustee (segregazione: opponibile ai terzi (solo) se effettiva)
- ❑ Il trustee amministra il trust sulla base delle disposizioni contenute nel *deed of trust* e nel rispetto della legge regolatrice prescelta
- ❑ Il settlor mediante le *letter of wishes* fornisce istruzioni *non vincolanti* al trustee in relazione alle modalità di gestione dei beni in trust

PROFILI FISCALI DEL TRUST: IMPOSTE INDIRETTE

- ❖ La **COSTITUZIONE DEL TRUST** sconta l'**IMPOSTA DI REGISTRO** nella **MISURA FISSA** di € 200.
 - ❖ In generale, il **CONFERIMENTO DI BENI IN TRUST** in caso di **DISPONENTE PERSONA FISICA FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA** è soggetto all'**IMPOSTA di DONAZIONE**.
 - ❖ Per la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili occorre verificare il rapporto che intercorre tra **DISPONENTE** e **BENEFICIARI** (e non a quello tra disponente e trustee). Se i **BENEFICIARI** sono:
 - **Coniuge e parenti in linea retta** (figli, nipoti, genitori): **4%** sul valore eccedente la franchigia (pari ad 1 ml per ciascun soggetto)
 - **Parenti entro il 4° grado** ed affini in linea collaterale entro il 3° grado: **6%**
 - **Altri soggetti** diversi dai precedenti: **8%**
- NB:** ai fini dell'applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, già al momento della costituzione del vincolo.
- ❖ La devoluzione dei BENI in TRUST ai BENEFICIARI **non** è ulteriormente soggetta ad imposta di SUCCESSIONE o DONAZIONE.

NB: le considerazioni di cui sopra riflettono l'interpretazione proposta dall'ADE nella Circ. 48/E/2007

**ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE PER
CONFERIMENTO DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO**

Nel caso di conferimento in trust di aziende o partecipazioni di controllo e a condizione che:

- ❖ il trust abbia durata non inferiore a 5 anni (dalla data del conferimento)
- ❖ il trust non sia revocabile né discrezionale
- ❖ i beneficiari finali del trust siano il coniuge o i discendenti del settlor
- ❖ e il trustee prosegua l'esercizio dell'attività di impresa ovvero detenga il controllo delle partecipazioni ricevute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento

si ha esenzione dall'imposta di donazione ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. 346/1990

PROFILI FISCALI DEL TRUST: IMP. IPO-CAT. SU IMMOBILI

- ❖ L'attribuzione con effetti traslativi di **beni immobili o diritti reali immobiliari (esistenti in Italia)** al momento del conferimento in trust, così come il successivo trasferimento dei beni immobili e/o diritti medesimi allo scioglimento del trust, nonché i trasferimenti di tali beni e/o diritti eventualmente effettuati durante la vita del trust, sono soggetti anche alle **imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (3%)**.
- ❖ Pertanto, se il **CONFERIMENTO IN TRUST HA PER OGGETTO BENI IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI**, esso non sconta soltanto l'imposta di donazione ma anche le **imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale** pari rispettivamente a **2% e 1%**, limitatamente agli atti con effetto traslativo, ovvero:
 - conferimento in trust di immobili (esistenti in Italia)
 - successivo trasferimento dei beni immobili dal trust a terzi (con fuoriuscita degli stessi dal trust)
 - trasferimenti di immobili ai beneficiari effettuati in sede di scioglimento del trust (ancorché gli immobili assegnati abbiano già scontato le suddette imposte in sede di conferimento nel trust).

NB: le considerazioni di cui sopra riflettono l'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate

CESSIONE DI IMMOBILI CONFERITI IN UN TRUST ENC

NOTA BENE

Il conferimento di un bene immobile
in un trust non commerciale

non interrompe

il periodo quinquennale necessario affinché la cessione
dell'immobile non sia soggetta a tassazione in capo al trust

[cfr. art. 68, co. 1, lett. b), ultimo periodo, TUIR]

PROFILI FISCALI DEL TRUST: IMPOSTE DIRETTE


Il regime delle imposte dirette dipende dalle caratteristiche del TRUST:

- residente o non residente** (sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale. Se Black List → presunzione di residenza in Italia)
- ente commerciale o ente non commerciale** (dipende dall'oggetto esclusivo o principale)
- “opaco” o “trasparente”** (beneficiari di reddito individuati o non individuati)

Nelle situazioni più ricorrenti è presumibile che ci si trovi di fronte a trust residenti, non commerciali. In questi casi (ove TRUST sia **ENC RESIDENTE**):

- se **opaco**: si applica il regime fiscale degli enti non commerciali (*i.e.* come per le persone fisiche, ad eccezione dei dividendi tassati IRES al 100% (dal 2018))
- se **trasparente**: quantificazione del reddito a livello del trust ed imputazione diretta ai beneficiari (dichiarazione dei redditi → aliquota IRPEF progressiva) salvo che i redditi siano già stati assoggettati a tassazione definitiva in capo al trust (es. redd. fin.)

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE



SUCCESSIONI
NORMATIVA CIVILISTICA

**SUCCESSIONE
LEGITTIMA vs NECESSARIA**

**SUCCESSIONE
LEGITTIMA**

**SI HA SUCCESSIONE LEGITTIMA
QUANDO IL *DE CUIUS*
NON
HA FATTO TESTAMENTO**

**SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA
E NECESSARIA**

**SI HA SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA / NECESSARIA
QUANDO IL *DE CUIUS*
HA FATTO TESTAMENTO**

SUCCESSIONE LEGITTIMA vs NECESSARIA

SUCCESSIONE
LEGITTIMA
SENZA T.
VS.
SUCCESSIONE
NECESSARIA
CON T.

La successione legittima regola la ripartizione del patrimonio di una persona deceduta senza aver fatto testamento.

Può aversi successione legittima anche nel caso in cui il *de cuius* non abbia disposto per testamento di tutti i suoi beni; in tal caso le regole relative alla successione legittima si applicano limitatamente a quei beni in relazione ai quali il testatore non abbia disposto.

La successione necessaria stabilisce quali quote del patrimonio debbano necessariamente andare a determinati successori, in presenza o meno di testamento.

Mentre le regole sulla successione legittima si applicano solo in caso di morte senza testamento, le regole sulla successione necessaria si applicano anche in presenza di testamento.

La violazione di tali regole può giustificare l'azione degli "eredi necessari" nei confronti degli altri eredi e legatari testamentari.

IN ASSENZA
TESTAMENTO
EREDI
LEGITTIMI

L'articolo 565 c.c. stabilisce che in assenza di testamento sono eredi legittimi:

- CONIUGE
- FIGLI LEGITTIMI O NATURALI
- GENITORI E ASCENDENTI LEGITTIMI
- FRATELLI
- ALTRI PARENTI ENTRO 6° GRADO
- STATO

EREDI LEGITTIMI

SUCCESSIONE LEGITTIMA (NO TESTAMENTO)

IN ASSENZA TESTAMENTO EREDI LEGITTIMI

In assenza di testamento gli EREDI LEGITTIMI vanno considerati seguendo il seguente ordine gerarchico:

- 1) DISCENDENTI
- 2) ASCENDENTI (PRIMA); FRATELLI/SORELLE (DOPO)
- 3) ALTRI PARENTI ENTRO 6° GRADO

NOTA BENE

Ciascun ordine esclude il successivo.

Al loro interno, il grado più prossimo esclude quello più lontano.

Il coniuge concorre con i primi 2 ordini ed esclude il 3°.

SUCCESSIONE LEGITTIMA (NO TESTAMENTO)

STUDIO FRISACCO
Dottori Commercialisti - Revisori Legali

SE IL <i>DE CUIUS</i> LASCIA:	LA QUOTA DI EREDITÀ SPETTANTE È:
CONIUGE	TUTTA
CONIUGE + 1 FIGLIO	1/2 AL CONIUGE 1/2 AL FIGLIO
CONIUGE + 2 O PIÙ FIGLI	1/3 AL CONIUGE 2/3 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA FIGLI
CONIUGE + GENITORI	2/3 AL CONIUGE 1/3 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA I GENITORI
CONIUGE + FRATELLI	2/3 AL CONIUGE 1/3 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA I FRATELLI
CONIUGE + 1 NIPOTE (FIGLIO DI UN FRATELLO)	2/3 AL CONIUGE 1/3 AL NIPOTE
CONIUGE + GENITORI O ALTRI ASCENDENTI + FRATELLI	2/3 AL CONIUGE 3/12 AI GENITORI O AGLI ALTRI ASCENDENTI 1/12 AI FRATELLI
1 FIGLIO	TUTTA
2 O PIÙ FIGLI	SUDDIVISIONE IN PARTI UGUALI TRA FIGLI
1 FIGLIO + 2 NIPOTI (FIGLI DI UN 2° FIGLIO MORTO PRIMA DEI GENITORI)	1/2 AL FIGLIO 1/2 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA NIPOTI
PADRE + MADRE	1/2 AL PADRE 1/2 ALLA MADRE
NONNI PATERNI + NONNI MATERNI O ALTRI ASCENDENTI	1/2 AGLI ASCENDENTI PATERNI 1/2 AGLI ASCENDENTI MATERNI
SOLO 1 GENITORE	TUTTA
FRATELLI	SUDDIVISIONE IN PARTI UGUALI TRA TUTTI
ALTRI PARENTI	TUTTA AI PARENTI PIÙ PROSSIMI DI GRADO SENZA DISTINZIONE DI LINEA, IN CASO DI PIÙ PARENTI DELLO STESSO GRADO, SI SUDDIVIDE IN PIÙ PARTI UGUALI
SE NON CI SONO PARENTI ENTRO VI GRADO	L'EREDITÀ SI DEVOLVE ALLO STATO

LA QUOTA DI LEGITTIMA
SPETTANTE A CIASCUN EREDE NECESSARIO
NON PUÒ ESSERE INTACCATA/LESA
NÉ CON DONAZIONI, NÉ CON IL TESTAMENTO

Per la determinazione della quota **DISPONIBILE** e della quota di **LEGITTIMA** occorre avere riguardo alla **MASSA** costituita da tutti i beni **che appartenevano al *de cuius*** al momento della sua morte

- al netto dei debiti e maggiorata del valore dei beni donati in vita -
- senza distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al momento in cui è sorto il rapporto da cui deriva la qualità di legittimario

(cfr. Cass. nn. 1122/1982 e 1373/2009)

Qualora il *de cuius* abbia redatto testamento l'art. 536 e segg. c.c. individua le categorie di soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (cd. legittimari).

La quota di riserva si contrappone alla cosiddetta quota "disponibile", cioè la quota del patrimonio di cui ciascun soggetto può liberamente disporre per testamento. La quota di riserva e conseguentemente la quota di disponibile variano a seconda del numero e dell'eventuale concorso dei legittimari.

Sono LEGITTIMARI (NB: da non confondere con gli eredi legittimi della successione legittima):

- CONIUGE
- FIGLI (legittimi e naturali)
- ASCENDENTI (ma solo in mancanza di figli)

LEGITTIMARI = EREDI NECESSARI

Per determinare l'ammontare complessivo del patrimonio ereditario, sul quale verrà calcolata la quota di legittima, nonché la quota disponibile, si deve:

- ✓ formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della sua morte (*relictum*) cui devono essere detratti i debiti che costituiscono il passivo ereditario
- ✓ per poi ulteriormente aggiungervi, tramite la cosiddetta riunione fittizia, i beni di cui il defunto abbia disposto in vita a titolo di donazione (*donatum*).



BENI, CREDITI E DEBITI MA ANCHE LE DONAZIONI FATTE IN VITA DAL *DE CUIUS* DEVONO ESSERE QUANTIFICATE IN BASE AL VALORE CORRENTE AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE

LESIONE DELLA LEGITTIMA E TUTELA DEI LEGITTIMARI

AZIONE DI RIDUZIONE QUALE MEZZO DI IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO E DONAZIONI LESIVI DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI

Qualora il testamento e/o eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari, l'erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la c.d. azione di riduzione delle disposizioni del testamento e delle donazioni che ledono la sua quota di legittima, per ottenere il reintegro della quota di riserva a lui spettante.

L'azione di riduzione si prescrive in 10 anni decorrenti dalla morte del donante.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il *de cuius* ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, per prime si riducono proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore) le disposizioni testamentarie e solo successivamente si riducono le donazioni, partendo dall'ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

N.B. La lesione della legittima NON rende nullo il testamento o la donazione.

TUTELE DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI

La tutela del legittimario può coinvolgere la posizione giuridica anche di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario.

Infatti, prima che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, ancorché il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest'ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all'acquirente il quale si vedrà privato del suo diritto sul bene o, quantomeno, del suo equivalente in denaro.

LESIONE DELLA LEGITTIMA E TUTELA DEI LEGITTIMARI

NB: se si acquista un IMMOBILE oggetto di una precedente donazione bisogna stare attenti ai tempi

Se il donante è ancora in vita:

L'azione di riduzione si prescrive in 20 anni decorrenti dalla data della donazione a prescindere dalla circostanza che il donante sia ancora vivente o sia già deceduto; se entro 20 anni dalla data di trascrizione della donazione non si è verificata opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non potrà più essere esercitata e pertanto non c'è più alcun rischio per l'acquirente.

Tutto ciò vale senza alcuna ombra di dubbio per le donazioni poste in essere dopo il 15 maggio 2005, manca una disciplina transitoria all'interno della legge che chiarisca in maniera inequivocabile il regime applicabile alle donazioni anteriori.

Se il donante è deceduto:

L'azione di riduzione si prescrive in 10 anni decorrenti dalla data della morte in questo caso, secondo l'orientamento prevalente in tema di prescrizione, come confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, il diritto ad agire in riduzione deve ritenersi prescritto per cui non vi è più alcun rischio per l'acquirente, perché le azioni di riduzione e restituzione non potranno più essere esercitate.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

SE IL DE CUIUS LASCIA:	LA QUOTA RISERVATA AI LEGITTIMARI È:	LA QUOTA DISPONIBILE È:
SOLO IL CONIUGE	1/2	1/2
CONIUGE + 1 FIGLIO	1/3 A FAVORE DEL CONIUGE 1/3 A FAVORE DEL FIGLIO	1/3
CONIUGE + 2 O PIÙ FIGLI	1/4 AL CONIUGE 2/4 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA I FIGLI	1/4
CONIUGE + GENITORI	1/2 AL CONIUGE 1/4 DA DIVIDERSI IN PARTI UGUALI TRA I GENITORI	1/4
UN SOLO FIGLIO (QUANDO MANCA IL CONIUGE)	1/2	1/2
2 O PIÙ FIGLI (QUANDO MANCA IL CONIUGE)	2/3	1/3
ASCENDENTI LEGITTIMI (QUANDO MANCA IL CONIUGE O I FIGLI)	1/3	2/3

LA SUCCESSIONE ED IL REGIME MATRIMONIALE

IN CASO DI SEPARAZIONE

- ❖ Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato
- ❖ Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato
- ❖ Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto ad un assegno vitalizio solo nel caso in cui al momento dell'apertura della successione godeva del diritto di ricevere gli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata imputata ad entrambi i coniugi

IN CASO DI DIVORZIO

- ❖ Al coniuge divorziato non spetta alcun diritto successorio, tuttavia se prima del decesso del de cuius godeva del diritto di ricevere gli alimenti, avrà diritto a ricevere un assegno vitalizio.

LE DONAZIONI

L'atto di **donazione** è il negozio giuridico con il quale, *per spirito di liberalità*, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (ex art. 769 c.c.).

L'atto di donazione richiede, *a pena di nullità*, la forma dell'atto pubblico.

Fanno eccezione le donazioni aventi ad oggetto somme di denaro o altre cose mobili di **modico valore**. Il **modico valore** si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante.

La donazione si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario che può essere espressa nel medesimo atto pubblico o con atto pubblico posteriore, nel qual caso si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria accettazione.

L'atto di donazione può essere **revocato** dal donante: per **sopravvenienza di figli o altri discendenti** e per **ingratitude del donatario**.

Le **donazioni** fatte in vita dal *de cuius* sono considerate dal Legislatore come **disposizioni testamentarie anticipate** e come tali imputate alle quote di legittima.

***IMPOSTE DI
SUCCESSIONE E DONAZIONE***

OGGETTO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

- ❑ Art. 2, co. 47, D.L. 262/2006 (VECCHIA NORMA): *«È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del [...] D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54».*
- ❑ Art. 1, co. 1, D.Lgs. 346/1990 (NUOVA NORMA): *«L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi».*

Dal confronto tra l'art. 2 e l'art. 1 sopra richiamati emerge che con la nuova norma sono soggetti a imposizione anche le costituzioni di «vincoli di destinazione».

Si considerano trasferimenti anche:

- **costituzione di diritti reali di godimento** (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù);
- **rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni** (art. 2, co. 2, TUS).

TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta si applica in funzione della residenza nello Stato del *de cuius* ovvero del donante:

- de cuius* / donante residente: imposta su tutti i beni e diritti trasferiti
- de cuius* / donante non residente: imposta sui beni esistenti in Italia

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

PARENTELA	ALIQUOTA	FRANCHIGIA	SE IMMOBILI IMP. IPO-CATASTALE
Coniuge o altro parente in linea retta (figlio, nipote o genitore)	4%	€ 1.000.000	3%
Fratello o sorella	6%	€ 100.000	3%
Altri parenti fino al 4° grado o affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado	6%	NO	3%
Altri soggetti	8%	NO	3%
Beneficiario portatore di handicap	8%	€ 1.500.000	3%

DDL PROGETTO NUOVE ALIQUOTE IMP. SUCCESS. E DONAZ.

Gradi di parentela	Aliquote			Franchigie	
	Vigenti	Proposta DDL		Vigenti	Proposta DDL
		Asse ered. < 5 mil.	Asse ered. > 5 mil.		
Coniuge o parente in linea retta (figlio, nipote ed in mancanza genitore)	4%	7%	21%	€ 1.000.000	€ 500.000
Fratello o sorella	6%	8%	24%	€ 100.000	€ 100.000
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta e affine in linea collaterale fino al 3° grado	6%	10%	30%	Nessuna	Nessuna
Altro soggetto	8%	15%	45%	Nessuna	Nessuna
Beneficiario portatore di handicap	8%	8%	8%	€ 1.500.000	€ 1.500.000

BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

AZIENDE

Ai fini dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni la base imponibile dell'azienda è rappresentata dai **valori risultanti dall'ultimo inventario** (da leggersi come bilancio).

AZIONI

E

QUOTE

Ai fini dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni la base imponibile di **partecipazioni in società non quotate** è rappresentata dal **valore del patrimonio netto** risultante dall'**ultimo bilancio approvato** (quindi no avviamento).

Per quanto riguarda le **partecipazioni in società quotate**, la base imponibile è rappresentata dalla **media dei prezzi** rilevata nell'**ultimo trimestre** anteriore al trasferimento.

IMMOBILI

Valore venale (valore catastale rivalutato)

ALTRI BENI

Esenti o non soggetti (T.d.S. ITA-UE-SEE, denaro, beni mobili, gioielli)

ESENZIONI DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

I trasferimenti di aziende o di rami di esse, di quote sociali e di azioni effettuati (anche tramite patti di famiglia) a favore dei discendenti e del coniuge NON sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni

In particolare:

- In caso di azioni o quote il beneficio spetta *limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società ed a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni* dalla data del trasferimento.
- *In caso di partecipazioni in società di persone non è richiesto il requisito del controllo.*
- Il mancato rispetto della condizione di cui al punto precedente comporta la decadenza dal beneficio e quindi il pagamento:
 - dell'imposta in misura ordinaria
 - della sanzione amministrativa stabilita in misura pari al 30% dell'imposta dovuta
 - degli interessi di mora

Ai soli fini dell'imposta di successione sono esenti:

- I titoli del debito pubblico (compresi BOT e CCT) emessi dallo Stato italiano nonché dagli Stati UE e SEE
- Gli altri titoli garantiti dallo Stato italiano e dagli Stati UE e SEE
- I titoli equiparati a quelli emessi dallo Stato (si considerano equiparati esclusivamente i Titoli emessi da Organismi Internazionali quali BEI, BIRS, EURATOM)

**Esenzione per trasferimenti
mortis causa o per donazione**

AZIENDE

**QUOTE
SOCIETÀ
PERSONE**

**QUOTE PER
CONTROLLO
SOC. CAP.**

**se a favore
di Coniuge o
Discendenti**

ESENZIONE PER AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Nell'ottica di agevolare i passaggi generazionali, con la Legge Finanziaria 2007 il legislatore ha introdotto il comma 4-ter all'art. 3 TUS in tema di trasferimenti *mortis causa* e per donazione di attività produttive, rendendoli - a determinate condizioni - non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

L'agevolazione ha per oggetto i trasferimenti *mortis causa* e per *donazione*:

- DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDE
- DI AZIONI E QUOTE DI SOCIETÀ (SIA DI CAPITALI CHE DI PERSONE, ANCHE NON RESIDENTI)

i quali sono esentati a condizione che:

- siano effettuati a favore del coniuge e/o dei discendenti (figli e nipoti)
- i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa *ovvero* detengano il controllo delle partecipazioni (in caso di società di capitali) per un **periodo non inferiore a 5 anni**.

NB: in caso di quote di società di persone, per l'esenzione non è richiesto il controllo

ESENZIONE PER PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO SOC. CAP.

NOTA BENE

Condizione richiesta per l'esenzione da
IMPOSTA di SUCCESSIONE e DONAZIONE
dei trasferimenti *mortis causa* o per donazione
di PARTECIPAZIONI in SOCIETÀ di CAPITALI è che



IL TRASFERIMENTO CONSENTA ALL'EREDE O AL DONATARIO
DI ACQUISIRE O INTEGRARE IL CONTROLLO DI DIRITTO
EX ART. 2359, CO. 1, N. 1), C.C.

ESENZIONE PER PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO SOC. CAP.

DONAZIONE CONGIUNTA

Secondo il Notariato (cfr. Quesito n. 71/2015/T) è possibile applicare l'esenzione:

- sia in caso di donazioni congiunte da parte dei genitori in favore di un singolo figlio
- sia in caso di donazione congiunta da parte dei due genitori a favore di più figli purché in comproprietà tra loro

NON SPETTA ESENZIONE PER PARTECIPAZIONI, SE..

ESENZIONE da IMPOSTA di DONAZIONE NON SPETTA



- ❑ Se il trasferimento riguarda la sola NUDA PROPRIETÀ di una **PARTECIPAZIONE** (SENZA attribuzione al nudo proprietario del DIRITTO di VOTO che rimane in capo all'USUFRUTTUARIO)
- ❑ Se il beneficiario della **PARTECIPAZIONE** donata/ereditata era già titolare di una quota di controllo

ESENZIONE DA IMPOSTE IPO-CAT. PER IMMOBILI DELL'AZIENDA

NOTA BENE

Al verificarsi delle condizioni richieste per l'esenzione da
IMPOSTA di SUCCESSIONE e DONAZIONE
dei trasferimenti *mortis causa* o per donazione di AZIENDE



NON sono dovute nemmeno
le imposte IPOTECARIE e CATASTALI
in caso di IMMOBILI compresi nell'AZIENDA

***PATTO DI FAMIGLIA
PER IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
DELL'IMPRESA***

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

768-bis

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

768-ter

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

768-quater

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

IL PATTO DI FAMIGLIA

768-quinquies

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di 1 anno.

768-sexies

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali.

COLLAZIONE

La **COLLAZIONE** è l'atto con cui i co-eredi legittimi (i figli, i loro discendenti ed il coniuge) conferiscono alla massa ereditaria le **liberalità** ricevute dal *de cuius* quando era ancora in vita.

La legge presume, infatti, che le donazioni eventualmente effettuate in vita dal *de cuius* a favore di determinate categorie di soggetti costituiscano delle anticipazioni della successione stessa.

L'art. 737, comma 1, c.c., stabilisce pertanto che **al momento della apertura della successione i coeredi** (come sopra indicati) **devono** - salvo che il defunto non li abbia dispensati (si noti tuttavia che l'eventuale dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile) - **conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal *de cuius***, affinché gli stessi siano divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti (per testamento o per legge) a ciascuno.

In questo modo, tramite l'istituto della c.d. **riunione fittizia**, disciplinato dall'art. 556 c.c., si provvede a determinare l'ammontare della massa ereditaria (***relictum* + *donatum***), su cui vengono successivamente quantificate le varie quote di legittima.

AZIONE DI RIDUZIONE

La azione di **RIDUZIONE**, invece, è quel diritto di agire in giudizio, riconosciuto ai **successori necessari**, **in caso di lesione della quota di legittima**, al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni lesive compiute dal *de cuius* e la **reintegrazione della quota riservata** (artt. 55324 e ss. c.c.).

Il Codice civile stabilisce che si riducono le disposizioni testamentarie (art. 554) e le donazioni (art. 555, comma 1).

In particolare, nel caso in cui la riduzione delle disposizioni testamentarie non fosse sufficiente a reintegrare la legittima, occorre procedere con la riduzione delle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.).

La riduzione può essere domandata solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa (art. 557, comma 1, c.c.). Tali soggetti non possono rinunciare all'azione di riduzione finché è in vita il donante (art. 557, comma 2, c.c.): la rinuncia è pertanto possibile solo dopo l'apertura della successione.

**PATTO
DI FAMIGLIA:
DIVIETO
DI
COLLAZIONE
E
RIDUZIONE**

Effetto caratteristico del patto di famiglia è quindi il definitivo consolidamento del passaggio di proprietà dei beni oggetto del patto (azienda e/o partecipazioni) sotto il profilo della preclusione rispetto all'assoggettamento di tali attribuzioni alle azioni di riduzione e/o collazione.

In sostanza, per effetto legale del contratto, quanto ricevuto sia dall'assegnatario, sia dai legittimari non assegnatari, è, inderogabilmente, sottratto a collazione e a riduzione, cosicché:

- ❖ i legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni **non** potranno esperire l'azione di riduzione per lesione di legittima rispetto al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni all'assegnatario individuato;
- ❖ l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, d'altra parte, **non** potrà esperire l'azione di riduzione rispetto alle attribuzioni patrimoniali ricevute dagli altri legittimari;
- ❖ **né** i legittimari non assegnatari, **né** l'assegnatario potranno, in sede di divisione ereditaria, richiedere la collazione di quanto ricevuto con il patto di famiglia da ciascuno dei suddetti contraenti.

IL PATTO DI FAMIGLIA



IL PATTO DI FAMIGLIA



**EFFETTI
FISCALI
DEL
PATTO
DI
FAMIGLIA**

IMPOSTE DIRETTE

- ❑ Il trasferimento di AZIENDA a titolo gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda. In capo all'*avente causa* l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente già riconosciuti in capo al *dante causa*.
- ❑ Il trasferimento di PARTECIPAZIONI a titolo gratuito non genera plusvalenze in capo al donante. In capo all'*avente causa* la partecipazione è assunta al medesimo costo storico del *donante*.

IMPOSTE INDIRETTE

- ❑ I trasferimenti - tramite patti di famiglia - aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni a favore dei discendenti non sono soggette all'imposta sulle donazioni (se rispettate condizioni stabilite).
- ❑ I trasferimenti compensativi effettuati dagli assegnatari sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

PARTECIPAZIONI

COSTO FISCALE RICONOSCIUTO

PARTECIPAZIONI: C.F.R. DELL'AVENTE CAUSA *EREDE* o *DONATARIO*

SUCCESSIONE E DONAZIONE

Nel caso di acquisto per successione, l'*erede* assume come costo fiscale riconosciuto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Nel caso di acquisto per donazione, il *donatario* assume come costo fiscale riconosciuto il costo del donante.

**OVE IL
PATTO
DI FAMIGLIA
NON
RISULTI
UTILIZZABILE**

In taluni casi, il passaggio generazionale dell'attività d'impresa non può essere operato per il tramite dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS (ad es. perché il soggetto dante causa non dispone di una partecipazione di controllo o perché il soggetto avente causa non è il coniuge o un discendente).

- In queste ipotesi, può risultare conveniente ricorrere alla donazione della nuda proprietà con la riserva in capo al donante del diritto di usufrutto.
- L'imposta sulle donazioni si applica limitatamente al valore della nuda proprietà.
- La convenienza del trasferimento della nuda proprietà con la ritenzione del diritto di usufrutto sarà tanto maggiore quanto più bassa è l'età anagrafica del soggetto trasferente.
- Al momento della morte del soggetto usufruttuario, il diritto di usufrutto si ricongiungerà con la nuda proprietà senza il pagamento di ulteriori imposte.

***LE HOLDING DI FAMIGLIA
COME STRUMENTO DI
GOVERNANCE UNIFICATA
E DI PANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELL'IMPRESA***

HOLDING COME STRUMENTO DI GOVERNANCE E PIANIFICAZIONE

GESTIONE DELLA SOCIETÀ

- UNIFICAZIONE della **GOVERNANCE**
- PATTI PARASOCIALI tra soci

PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ

- Consente di modificare l'assetto proprietario in modo più semplice e ed efficace

HOLDING COME STRUMENTO DI *GOVERNANCE*

GESTIONE DELLA SOCIETÀ

- ❑ Nel caso in cui il dominus/disponente non abbia la maggioranza della Società e/o la Governance, è possibile attribuirgli alcuni *diritti particolari* che gli consentano di mantenere il **controllo della gestione della società**
- ❑ Lo strumento varia in relazione di tipo societario:
 - a) nelle SPA emettendo alcuni tipi di Azioni
 - b) nelle SRL intervenendo nello Statuto
 - c) nelle SNC/SAS/SS intervenendo nello Statuto

Esempi nelle SRL: Presidente del Cda di diritto; Diritto di veto nel Cda per determinate operazioni; Quorum più elevati nelle Assemblee; ecc.

HOLDING COME STRUMENTO DI *PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA*

STRUMENTO TRASMISSIONE PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ

La creazione di una **holding di famiglia** consente di utilizzare agevolmente, tanto in fase costitutiva, quanto nelle eventuali fasi successive di passaggio generazionale:

- sia l'esenzione da **IMPOSTA di SUCCESSIONE e DONAZIONE** per il passaggio di quote di controllo ai futuri eredi
- sia lo strumento del **PATTO di FAMIGLIA** ai fini dell'assegnazione del controllo della società operativa (sottostante) al successore designato dal disponente